



**CITTA' DI MELEGNANO**  
(Provincia di Milano)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO  
PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO  
ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI  
SOMMINISTRAZIONE  
(DEHORS)**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.81 in data 30.06.2010

## Sommario

Art. 1 Oggetto, definizioni e tipologie.....	2
Art. 2 Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei “dehors” .....	3
Art. 3 Caratteristiche e limiti per l’occupazione di suolo con “dehors”.....	3-4
Art. 4 Pubblicità su elementi componenti i “dehors” e tende .....	4
Art. 5 Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del “dehors” .....	4
Art. 6 Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del “dehors” .	4
Art. 7 Manutenzione degli elementi dei “dehors” .....	5
Art. 8 Rinnovo delle concessioni e divieto di proroga .....	5
Art. 9 Revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per i “dehors” .....	6
Art. 10 Definizione delle caratteristiche tecniche degli elementi per la composizione dei “dehors” e modalità di presentazione della relativa pratica edilizia.....	6-7
Art. 11 Tipologia dei manufatti .....	7
Art. 12 Limitazioni per la predisposizione di “dehors” – Aree.....	7
Art. 13 Procedure e semplificazione.....	7-8
Art. 14 Sanzioni .....	7
Art. 15 Disposizioni di rinvio .....	8
Art. 16 Disposizioni finali e transitorie.....	8-9
Elenco delle strade cittadine e spazi per la definizione delle aree di prima, seconda e terza categoria.....	9-10- 11-12

## ART. 1

### OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come “dehors”. Ai fini del presente regolamento si intende con il termine “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio o private, visibili da spazi pubblici.
2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, o visibili da spazi pubblici, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. Per occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico con “Dehors” si intende, in particolare per quanto concerne alla durata, la compresenza funzionale ed armonica di elementi strutturali e strumentali. I “Dehors” come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da “precarietà e facile amovibilità” in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Conseguentemente, essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti.
3. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la temporaneità si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore a 365 giorni calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico e comunque scadente il 31 dicembre di ogni anno.
4. Gli elementi, strutturali e strumentali, di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato:
  - 1) tavoli e sedie;
  - 2) pedane;
  - 3) elementi di delimitazione;
  - 4) ombrelloni;
  - 5) tende a sbraccio;
  - 6) coperture semplici;
  - 7) coperture a doppia falda o a falde multiple;
  - 8) strutture a padiglione temporanee, con possibilità di chiusura stagionale.
5. Gli elementi individuati al precedente comma 4 ai punti 4, 5, 6, 7, 8 sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto 1, mentre gli elementi individuati ai punti 2 e 3 sono qualificati come strutture accessorie e non obbligatorie.

**ART. 2**  
**CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE**  
**PER LA COLLOCAZIONE DEI “DEHORS”**

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico anche in riferimento a quanto previsto dal codice della strada e regolamento di attuazione.
2. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.
3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di “dehors” elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.

**ART. 3**  
**CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON “DEHORS”**

1. Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 1, comma 1, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni, tappeti, zerbini e con eventuali strutture di copertura. L'assenza dei dehors di cui all'art. 1 comma 4 lettere 1, 2 e 3 pur in presenza di strutture di copertura determina, ai soli fini di applicazione della TOSAP, occupazione di suolo pubblico.
2. L'occupazione di suolo per i “dehors” deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario e a tal fine dovrà essere prodotta e presentata apposita istanza da parte del richiedente su modulistica predisposta dall'Ente. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati.
3. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente; deve inoltre garantire il transito veicolare pedonale e ciclabile e garantire un'area libera minima di mt. 2,00 per i mezzi di soccorso.
4. Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario non debbono essere attraversati da carreggiate stradali: fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane e quelle nelle zone a traffico limitato, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale.
5. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

6. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve vento pioggia ecc.)

**ART. 4**  
**PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I “DEHORS” E TENDE**

1. Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari come vetrofanie e/o marchi adesivi non luminosi né illuminati.
2. Gli eventuali mezzi pubblicitari dovranno essere autorizzati ed a norma in base al Piano degli Impianti Pubblicitari dell’Ente e sono soggetti all’imposta sulla pubblicità in base alle norme vigenti sul territorio comunale.

**ART. 5**  
**LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEL “DEHORS”**

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del “regolamento per le concessioni comunali di aree e spazi pubblici per fiera patronale e installazioni fisse commerciali” (approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.02.2003 e successive modifiche ed integrazioni come da deliberazione di C.C. n° 46 del 30.05.2006). Deve altresì essere lasciato libero nel caso in cui si debbano effettuare interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative o differibili al termine della concessione annuale da parte della proprietà ove insiste l’occupazione. Qualora l’intervento non rivesta carattere d’urgenza, potranno essere concordati i tempi per la rimozione.

**ART. 6**  
**DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL “DEHORS”**

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, e/o imputabile alla condotta colposa dell’esercente, deve essere risarcito dall’ esercente medesimo.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora in conseguenza dell’installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi.

**ART. 7**  
**MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI “DEHORS”**

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “dehors” devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.
4. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova autorizzazione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione dell'esercente al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

**ART. 8**  
**RINNOVO DELLE CONCESSIONI E DIVIETO DI PROROGA**

1. La concessione di occupazione di suolo per “dehors”, è rilasciata per una durata non superiore a 365 giorni e comunque scadente il 31 dicembre di ogni anno. La predetta durata non può essere soggetta a proroga e pertanto ogni anno o periodo di occupazione deve essere preventivamente presentata nuova istanza.
2. Allo scadere del termine di cui al precedente comma l'occupazione di suolo pubblico per “dehors” cesserà.
3. L'occupazione di suolo pubblico per dehors potrà essere oggetto di nuova concessione preventiva previo esperimento delle procedure di rilascio e autorizzative. Qualora l'occupazione non fosse richiesta con congruo anticipo o effettuata in vacanza di autorizzazione, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 14, comma 2 salvo più grave violazione.
4. Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per dehors non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali di cui all'articolo 3 comma 1 devono essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario.

**ART. 9**  
**REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I “DEHORS”**

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i “dehors” può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per le concessioni comunali di aree e spazi pubblici.
2. La concessione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
  - a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
  - b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
  - c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
  - d) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dall’art. 2 del presente regolamento;
  - e) qualora l’occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
  - f) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico.
3. Nei casi previsti dai punti b), c), d), del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per i motivi di cui all’art. 5 e per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l’ingombro della sede stradale o dell’area occupata.

**ART. 10**  
**DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELEMENTI**  
**PER LA COMPOSIZIONE DEI “DEHORS” E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE**  
**DELLA RELATIVA PRATICA EDILIZIA**

1. Con deliberazione della Giunta, sentito il parere della Commissione per il paesaggio, saranno definiti, per ogni tipologia di elementi per la composizione dei “dehors”, così come elencate nell’art. 1, comma 4, le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori oltre alle indicazioni dei parametri da rispettare per la loro collocazione e, altresì, stabilirà le modalità per il controllo dei progetti presentati (disciplina delle procedure, criteri e modalità attuative).
2. La disciplina di cui sopra sarà preventivamente sottoposta al parere della Commissione Consiliare.
3. La pratica per l’autorizzazione alla installazione di dehors è assoggettata a presentazione di D.I.A.
4. L’effettiva occupazione successiva all’autorizzazione di spazi ed aree pubbliche, deve essere richiesta con apposita istanza come previsto dal precedente art. 3, comma 2.

**ART. 11**  
**TIPOLOGIA DEI MANUFATTI**

1. E' facoltà della Giunta Comunale adottare atti o provvedimenti al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti in una determinata zona o sul territorio comunale.
2. L'Amministrazione Comunale inoltre, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti d'arredo coordinati, riferiti alla medesima area e presentati da più titolari di attività commerciali.
3. Le tipologie dei manufatti ed i progetti di arredo devono stabilire, tra l'altro, tempi e modalità per l'adeguamento dei dehors regolarmente autorizzati precedentemente.

**Art. 12**  
**LIMITAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DI "DEHORS" – AREE**

1. Con propria deliberazione la Giunta può individuare le aree/i luoghi nei quali sono ammesse sui sedimi composizioni di elementi per i "dehors" esclusivamente corrispondenti a quanto previsto all'art. 1, comma 4, punto 1 del presente regolamento (tavoli e sedie).
2. La Giunta, con il medesimo provvedimento di cui al precedente comma può individuare altresì le aree/i luoghi nei quali sono vietate le installazioni di "dehors" corrispondenti a quanto previsto all'art. 1, comma 4, punti 6, 7, 8 del presente regolamento.
3. Nei percorsi porticati e nelle gallerie sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura.

**ART. 13**  
**PROCEDURE E SEMPLIFICAZIONE**

1. Le procedure relative alla presentazione delle D.I.A. sono quelle previste dal regolamento edilizio. La relativa modulistica, predisposta dagli Uffici competenti, è scaricabile dal sito web del comune.
2. Deve essere garantita tempestiva informazione al richiedente in ordine allo sviluppo del procedimento relativo al provvedimento di concessione, qualora lo stesso presenti particolari problematiche, al fine di assicurare all'interessato l'intervento nel procedimento stesso con l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente.

**ART. 14**  
**SANZIONI**

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) salvo ulteriori sanzioni previste dal regolamento edilizio o da altre norme vigenti in materia.
2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro disposta dall'art. 16, comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

#### **ART. 15 DISPOSIZIONI DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) ed al Regolamento per le concessioni comunali di aree e spazi pubblici come aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n°46 del 30.05.2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione all'installazione di tende ed insegne si fa riferimento a quanto previsto:
  - dal Regolamento Edilizio vigente (nel caso in cui tale strumento assoggetti l'installazione dei manufatti al titolo abilitativo edilizio la concessione di suolo pubblico è condizione necessaria per l'ottenimento del suddetto titolo);
  - dal Piano Generale degli Impianti pubblicitari approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 151 del 7 maggio 2002.

#### **ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. I titolari di concessioni rilasciate antecedentemente all'approvazione del presente regolamento dovranno adeguare le strutture ed i titoli autorizzativi entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso, qualora in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.
3. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può imporre l'obbligo, in qualunque momento, o procedere con la revoca della concessione.

**Elenco delle strade cittadine e spazi** per la definizione in dettaglio delle aree di prima categoria (A), seconda categoria (B) e terza categoria (C) di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n°17 del 20.02.2009:

## **PRIMA CATEGORIA (A)**

Via Bersani Stefano  
Via Bescapè Carlo  
Via Biggioggero Giuseppina  
Via Bixio Nino  
Via Candia Giovanni  
Via Castellini Clateo  
Via Cavour  
Piazza Codeleoncini  
Via Conciliazione  
Via De Bustis Bernardino  
Via Dezza Giuseppe  
Via Fiume  
Via Frisi Paolo  
Piazza Garibaldi Giuseppe  
Via Marconi Guglielmo  
Via Martiri della Libertà  
Via Marsala  
Piazza Matteotti Giacomo  
Via Mazzini Giuseppe  
Vicolo Monastero  
Via Monte Grappa  
Via Monte Suello  
Via Oberdan Guglielmo  
Piazza 4 Novembre  
Piazza Risorgimento  
Piazza XXV Aprile  
Via Predabissi Sofia  
Via Roma  
Via San Pietro  
Via Senna Felice  
Via Solferino  
Via Trento e Trieste  
Via 23 Marzo 1848  
Piazza Vittoria  
Via Volta Alessandro  
Via Zuavi

## **SECONDA CATEGORIA (B)**

Via Alighieri Dante  
Vicolo Arioli Aristide  
Via Baden Powell  
Via Battaglia dei Giganti  
Via Battisti Cesare  
Via Benini Vincenzo  
Via Bettoni Vincenzo  
Via Bozzini Angelo

Via Brodolini Giacomo  
Via Broggi Izar  
Via Cabrini Francesca  
Via Cadorna Luigi  
Via Calamandrei Pietro  
Via Campania  
Via Carducci Giosuè  
Via Carmine  
Via Castelli Giuseppe  
Via Cordoni Francesco  
Via Corridoni Filippo  
Via De Amici Edmondo  
Percorso De Giorgi Serafino  
Via degli Abeti  
Via degli Olmi (fino a cavalcavia F.S.)  
Via degli Ulivi  
Largo Crocetta San Carlo  
Via dei Cedri (fino a cavalcavia F.S.)  
Piazza dei Fiori  
Via dei Ciclamini  
Via dei Giacinti  
Via dei Gigli  
Via dei Gladioli  
Via dei Mille  
Via del Perdono  
Via dei Pini  
Via dei Platani  
Via dei Tigli  
Piazzale delle Associazioni  
Via delle Azalee  
Via delle Begonie  
Via delle Dalie  
Via delle Margherite  
Via delle Rose  
Via delle Verbene  
Via delle Viole  
Via degli Anemoni  
Via degli Oleandri  
Via Diaz Armando  
Via don Minzoni  
Via don Cesare Amelli (ex Via Zara)  
Via Emilia  
Viale Europa  
Via Falcone Giovanni  
Via Fermi Enrico  
Piazza Fratelli Scholl  
Via Frassi Giacomo  
Via Fugazza Battista  
Via Giardino  
Via Gramsci Antonio  
Viale Lazio  
Via Lennon John

Via Lodi  
Viale Lombardia  
Via Manzoni Alessandro  
Via Mascagni Pietro  
Via Marovelli Antonio  
Via Meda Gaetano  
Via Medici Giangiacomo  
Via Miracoli Biagio  
Via Monsignor Bianchi  
Via Monti Vincenzo  
Via Montorfano  
Via Morvillo Francesca  
Via Monza  
Via Negri Ada  
Piazza Oldani Enrico  
Via Pellegrino Origoni  
Vicolo Ospedale  
Via 8 Giugno 1859  
Via Paganini Niccolò  
Via Papa Giovanni XXIII  
Via Papa Pio IV  
Via Pascoli Giovanni  
Via Pasolini Pier Paolo  
Via Paulze d'Ivoy Eugenio  
Via per Landriano (fino a cavalcavia autostrada)  
Via Pertini Sandro  
Via Piave  
Piazza Piemonte  
Via Porro Carlo  
Via per Carpiano (da Viale Repubblica a cavalcavia FS)  
Via per Landriano (da Viale Repubblica a cavalcavia FS)  
Via Rickenbach Domenico  
Viale Rimembranze  
Via San Francesco  
Via San Giovanni Bosco  
Via Sangregorio Galli  
Via San Martino  
Via Sant'Angelo  
Via Togliatti Palmiro  
Via Toscana  
Via Turati Filippo  
Via Umbria  
Via Verdi Giuseppe  
Via Vittorio Veneto  
Piazza Volontari del Sangue  
Via Volturno  
Viale Repubblica

**TERZA CATEGORIA (C)**

Via Allende Salvador  
Via Amendola Giorgio  
Piazza Bianchi Francesco

Via Cerca Vecchia per Colturano  
Via Croce Benedetto  
Via De Gasperi Alcide  
Via dei Cedri (da cavalcavia a ferrovia F.S.)  
Via dei Gelsi  
Via degli Olmi (da cavalcavia a Via dei Gelsi)  
Piazzale del Cimitero  
Via Di Vittorio Giuseppe  
Via Fratelli Cervi  
Via Grandi Achille  
Via King Martin Luther  
Via Maestri Giovanni  
Via Molino della Valle  
Via Montale Eugenio  
Via Monza  
Via Morandi Rodolfo  
Via Pandina  
Via per Carpiano (da cavalcavia FS ad Autostrada del Sole)  
Via per Landriano (da cavalcavia FS ad Autostrada del Sole)  
Via Rizzi Ernesto  
Via Santi Ferdinando  
Via Turati Filippo

Allegato: Planimetria